

Appendice documentale

1. Legislazione

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione

(G.U. 22-01-1947, n. 17, Serie Generale)

Art. 26 - Requisiti mutualistici

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale -- dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -- a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

Legge 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

(G.U. 06-04-1971, n. 85, Serie Generale)

Art. 12 - Prestiti dei soci

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purchè concorrano le seguenti condizioni:

- a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;
- b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
- c) che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative

ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione¹.

L'art. 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.

Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

Art. 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

... omissis ...

5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 (*N.d.A.: si tratta degli "enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi", tra i quali le società cooperative*) operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa commerciale. L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d'acconto, in ogni altro caso.

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

Art. 13. Finanziamenti dei soci.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:

a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di

¹ Per la sostituzione dello schedario generale della cooperazione e dei registri prefettizi con l'Albo nazionale degli enti cooperativi, vedi l'art. 15, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

lire quaranta milioni². Tale limite è elevato a lire ottanta milioni³ per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro⁴;

b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi⁵.

Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni⁶

Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione⁷.

I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.

I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'Amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro e gli altri organi di vigilanza

Decreto – legge 8 aprile 1974 n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. - Convertito in legge con l'art. 1, L. 7 giugno 1974, n. 216

(G.U. 09-04-1974, n. 94, Serie Generale)

Art. 20, penultimo comma

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

² Importo così elevato dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59. L'importo originario (tre milioni) era già stato elevato dall'art. 15, L. 2 dicembre 1975, n. 576 (sei milioni); dall'art. 6 *bis*, dl 31 ottobre 1980, n. 693 (dieci milioni); dalla L. 27 febbraio 1985, n. 49 (venti milioni).

³ Importo così elevato dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59. L'importo originario (otto milioni) era già stato elevato dall'art. 15, L. 2 dicembre 1975, n. 576 (dieci milioni); dall'art. 6 *bis*, dl 31 ottobre 1980, n. 693 (diciassette milioni), dall'art. 23, L. 27 febbraio 1985, n. 49 (quaranta milioni).

⁴ A norma dell'art. 6, L. 30 aprile 1999, n. 136, il limite di cui alla presente lettera si applica alle società cooperative edilizie di abitazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 20, penultimo comma, D.L. 8 aprile 1974, n. 95.

⁵ Lettera così sostituita dall'art. 10, L. 24 dicembre 1974, n. 713. Precedentemente si faceva riferimento al saggio degli interessi legali.

⁶ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 29, comma 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e, successivamente, l'art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

⁷ Per la sostituzione del registro prefettizio e dello schedario generale della cooperazione con l'Albo nazionale degli enti cooperativi, vedi l'art. 15, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Decreto – legge 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria (convertito con Legge 22-12-1980, n. 891)

(G.U. 31-10-1980, n. 300, Serie Generale)

Art. 6 bis⁸

Gli importi di cui alla lettera a) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, 601, come modificato dall'art. 15 della legge 2 dicembre 1975, 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'art. 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è aumentata di 2,5 punti.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° ottobre 1980.

Legge 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari

(G.U. 23 marzo 1983, n. 80)

Art. 3

... omissis ...

4. Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17

1. I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'art. 24 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso art. 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

3. La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

L. 27 febbraio 1985 n. 49

⁸ Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

(G.U. 05-03-1985, n. 55, Serie Generale)

Art. 23.

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

Decreto - legge 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

(G.U. 08-05-1991, n. 106, Serie Generale)

Convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/91.

Art. 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni⁹. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter.

1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può

⁹ Tale importo è stato elevato a 12.500 euro dal D.M. 17 ottobre 2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2002. Lo stesso nuovo importo di 12.500 euro vale anche per gli adempimenti (dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi) relativi alle operazioni di trasferimento di oro da e per l'estero o di commercializzazione dello stesso sul territorio nazionale, o qualsiasi altra operazione in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, nonché per gli adempimenti ai fini fiscali cui sono tenuti banche, società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane e altri intermediari, ai sensi del dl 167 del 28 giugno 1990, convertito dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990. Il medesimo importo potrà prossimamente essere ulteriormente elevato per effetto del recepimento della recente normativa comunitaria in materia).

stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.

2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5 (1).

6 (1).

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

8 (1).

(1) Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197.

... *omissis* ...

Nota: il limite di venti milioni di lire previsto in questo articolo è stato elevato a 12.500 euro dal D.M. 17 ottobre 2002¹⁰.

Legge 31 gennaio 1992 n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

(G.U. 07-02-1992, n. 31, Supplemento ordinario)

Art. 10 - Prestiti sociali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni¹¹.

Art. 15 - Vigilanza¹²

¹⁰ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 11 dicembre 2002. Lo stesso nuovo importo di 12.500 euro vale anche per gli adempimenti (dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi) relativi alle operazioni di trasferimento di oro da e per l'estero o di commercializzazione dello stesso sul territorio nazionale, o qualsiasi altra operazione in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, nonché per gli adempimenti ai fini fiscali cui sono tenuti banche, società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane e altri intermediari, ai sensi del dl 167 del 28 giugno 1990, convertito dalla legge n. 227 del 4 agosto 1990. Il medesimo importo potrà prossimamente essere ulteriormente elevato per effetto del recepimento della recente normativa comunitaria in materia.

¹¹ Per l'evoluzione di tali importi, vedi le note 1 e 2 all'art. 12 del D.P.R. n. 601/73.

¹² A norma del D.M. 12 febbraio 1996 le previsioni di cui al presente articolo sono adeguate in misura pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994. A norma del D.M. 19 maggio 1998, le previsioni di cui al presente articolo sono adeguate in misura pari al 5,4% per l'anno 1995, al 3,9% per l'anno 1996, al 1,7% per l'anno 1997. In materia di quote ed azioni nelle società cooperative, vedi anche l'art. 2521, cod.civ.. Successivamente, a norma dell'art. unico, D.M. 26 aprile 2001, tali previsioni sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999 e 2,6% per l'anno 2000.

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi ovvero che detengano partecipazioni di controllo di società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all' articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva¹³.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all' articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell' articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario

¹³ Comma sostituito dall' art. 17, comma 2, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

generale della cooperazione¹⁴ con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

... *omissis* ...

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.

... *omissis* ...

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

(G.U. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.)

come modificato dal D.Lgs. 4-08-1999, n. 342.

Art. 11 - Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche¹⁵.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:

a) presso soci e dipendenti;

b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

4. Il divieto del comma 2 non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;

c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni¹⁶;

... *omissis* ...

Art. 115 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

¹⁴ Per la sostituzione dello schedario generale della cooperazione e dei registri prefettizi con l'Albo nazionale degli enti cooperativi, vedi l' art. 15, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

¹⁵ A norma dell'art. 58, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il divieto, di cui al presente comma, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

¹⁶ Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.

Art. 116 - Pubblicità

1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

Art. 117 - Contratti

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici

mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 119 - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Art. 120 - Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi

1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994

Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

(G.U. 11-03-1994, n. 58)

1. Raccolta presso soci.

La raccolta di risparmio tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso soci non è considerata "raccolta di risparmio tra il pubblico" se effettuata in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo.

La raccolta deve essere rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale facoltà deve essere prevista dallo statuto.

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2 per cento del capitale, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti di cui al paragrafo 3 ovvero quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori. Le modalità di raccolta presso i soci debbono essere, inoltre, chiaramente indicate negli appositi regolamenti.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con non più di 50 soci.

La raccolta presso soci non è consentita alle società cooperative svolgenti attività finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

2. Raccolta del risparmio tra il pubblico.

La raccolta del risparmio tra il pubblico da parte dei soggetti diversi dalle banche, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, è consentita mediante gli strumenti di seguito indicati, secondo modalità ed entro limiti differenziati per categorie di soggetti.

Obbligazioni.

La raccolta del risparmio tramite l'emissione di obbligazioni è consentita alle società per azioni e in accomandita per azioni nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le società con titoli negoziati in un mercato regolamentato. La deroga al codice civile non si applica alle società quotate che esercitino attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 e dal comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La deroga si applica invece alle società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Altri titoli.

La raccolta del risparmio tra il pubblico tramite valori mobiliari diversi dalle obbligazioni è consentita:

alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

alle altre società purchè i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate dai soggetti di cui al paragrafo 3 della presente delibera. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli.

Tale raccolta è effettuata mediante l'emissione di:

"cambiali finanziarie" di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43; titoli, anche al portatore, denominati "certificati di investimento".

L'ammontare della raccolta effettuata mediante "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento" non può eccedere, unitamente alla raccolta mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, propone le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei predetti titoli al Ministro del tesoro che provvede con proprio decreto. Il taglio minimo non potrà essere inferiore a lire cento milioni; la durata terrà conto dell'esigenza di distinguere i due strumenti di raccolta. Ulteriori caratteristiche saranno fissate in modo da assicurare che titoli di una stessa emissione risultino fungibili tra loro.

La raccolta mediante "cambiali finanziarie" e "certificati di investimento" è preclusa agli intermediari svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 106 ed al comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1993. La preclusione non riguarda le società finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

Alla raccolta effettuata con gli strumenti indicati nel presente paragrafo si applicano le disposizioni di cui all'art. 129 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le relative norme di attuazione, concernenti le segnalazioni preventive e consuntive in materia di emissione e collocamento di valori mobiliari.

3. Prestazione di garanzie da parte di soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.

Le garanzie richieste dai paragrafi 1 e 2 della presente delibera possono essere rilasciate, nei limiti previsti dalle relative discipline di settore, dai soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale di seguito indicati:

le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) e b), del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

le società e gli enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742.

4. Raccolta nell'ambito di gruppi di imprese.

E' libera la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante, e comunque quella effettuata all'interno di un medesimo gruppo. La Banca d'Italia definisce l'ambito dei soggetti di natura cooperativa che ai fini della presente disciplina costituiscono "gruppo".

5. Disposizioni transitorie.

In relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

La definizione dei limiti e dei criteri mediante i quali può essere effettuata la raccolta di risparmio presso i dipendenti sarà oggetto di una successiva delibera.

Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I soggetti diversi dalle banche che a tale data abbiano in essere posizioni debitorie eccedenti i limiti quantitativi stabiliti dalla presente delibera si uniformeranno alle disposizioni nella stessa contenute entro i termini fissati con provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia.

6. Disposizioni revocate.

Con la presente delibera vengono revocate le disposizioni di cui alla delibera del Comitato del 27 ottobre 1983 concernenti l'esercizio dell'attività bancaria da parte di imprese non autorizzate nonché altre delibere con essa incompatibili.

7. Istruzioni applicative.

La Banca d'Italia emana istruzioni applicative sulle materie regolamentate dalla presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1994

Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali

(G. U. 15 ottobre 1994, n. 242)

... omissis ...

2. Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci.

Ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci - ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere c), d), e), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 3 marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI, capo I, del medesimo decreto.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

(G.U. 29-12-1998, n. 302, Supplemento ordinario)

Art. 58 - Obbligazioni delle società cooperative¹⁷

1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

Art. 59 - Prestiti da soci per le cooperative

¹⁷ Articolo sostituito dall'art. 156, comma 6, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

1. I limiti individuali del prestito da soci per le cooperative edilizie di abitazione sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli previsti per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro.

Deliberazione C.I.C.R. 3 maggio 1999 - Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative

(G.U. 08-07-1999, n. 158, Serie Generale)

Preambolo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che vieta ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che il richiamato divieto non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari;

Visto il comma 2 del medesimo articolo che attribuisce al CICR il potere di stabilire limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative e prevede la possibilità che il comitato medesimo deroghi ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile;

Visto il comma 3 del suddetto articolo, che assoggetta le società cooperative emittenti alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2, dell'art. 15, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994, che prevede che ai soggetti che effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci - ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere c), d), e) e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e della delibera del CICR del 3 marzo 1994 - si applicano le norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI capo I, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la delibera del CICR del 3 marzo 1994, adottata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, consente alle società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie e alle società finanziarie vigilate che abbiano titoli negoziati in un mercato regolamentato di emettere obbligazioni sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

Considerato che la delibera suddetta consente alle società non finanziarie e finanziarie vigilate che rispettino i requisiti indicati di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento e prevede che l'ammontare di detta raccolta non possa eccedere, unitamente a quella effettuata mediante obbligazioni, il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

Considerato che la delibera in questione consente alle società cooperative che non svolgono attività finanziaria di raccogliere risparmio presso soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo ovvero del quintuplo del patrimonio, al ricorrere di condizioni specificamente indicate;

Tenuto conto delle peculiarità strutturali e operative che connotano le società cooperative nell'ambito del vigente ordinamento societario;

Ravvisata la necessità di disciplinare l'emissione di obbligazioni da parte delle società cooperative in modo coerente con la normativa vigente in materia di raccolta dei soggetti diversi dalle banche e di prevedere, in tale ambito, adeguate cautele in favore dei risparmiatori;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Delibera:

[Articolo unico]

1. Le società cooperative possono raccogliere risparmio tra il pubblico attraverso l'emissione di obbligazioni per un ammontare che, unitamente alla raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento, non può eccedere il limite del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. Alle società cooperative che raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni si applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1994.

3. La raccolta mediante obbligazioni è preclusa alle società cooperative svolgenti le attività finanziarie di cui al comma 1, dell'art. 106 ed al comma 1, dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La preclusione non riguarda le società cooperative finanziarie vigilate, iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto stesso.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 3 ottobre 2001, n. 266

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

(in G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2001)

Art. 5. (Società cooperative)

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci operatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti;

d) favorire la partecipazione dei soci operatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute;

f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che

lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;

c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

e) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture

(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112)

Art. 6 - Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

1. L' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

2. Le somme di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la disciplina dell' articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall' articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:

a) l' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle disposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le disposizioni del presente articolo non si

applicano alle società cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall' articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385¹⁸.

Decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(in Gazzetta Ufficiale 8 ottobre n. 236)

Titolo IV

LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

Art. 11. - Enti cooperativi assoggettati

1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e' allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.

4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366 – artt. 2412, 2467, 2545 quinquies. Relazione di accompagnamento.

(Suppl. ord. n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003).

Art. 2412 - (Limiti all'emissione)

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e

¹⁸ Comma modificato dalla legge di conversione.

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Relazione di accompagnamento all'art. 2412

...

La delega prevede (art. 4, comma 5) che la disciplina relativa all'emissione di obbligazioni sia modificata nel senso:

- a) di attenuarne o rimuoverne i limiti all'emissione;
- b) di consentire l'autonomia statutaria di determinare l'organo competente a decidere l'emissione.

...

Si è ritenuto di mantenere in principio una regola di rapporto fra il ricorso al mercato fra il capitale di rischio e il capitale di credito, prendendo a base del parametro il capitale sociale come ammontare versato o che i soci si sono impegnati a versare, più, essenzialmente se non esclusivamente, le riserve da utili, tutto ciò che in sostanza rappresenta l'impegno economico dei soci nella società. E' sembrato opportuno al fine di agevolare l'accesso al mercato dei capitali considerare tale parametro nella misura del doppio della cifra risultante dagli elementi sopra indicati al fine di individuare il limite in questione. E' sembrato, altresì, opportuno ad ulteriore garanzia dei terzi chiedere ai sindaci l'attestazione del rispetto di questi limiti.

Si è poi previsto, per agevolare il ricorso a queste fonti di finanziamento, che il limite possa essere superato se l'eccedenza è sottoscritta da parte di investitori che per la loro qualifica non hanno bisogno di speciale tutela, proteggendo il principio con la responsabilità del sottoscrittore in caso di successiva circolazione. A tal fine si sono individuati tali investitori per le loro caratteristiche di professionalità e per la loro soggezione a forme di vigilanza prudenziale; con ciò avvalendosi dei criteri che per fini analoghi sono previsti nell'art. 11, D.Lgs. n. 385/1993.

Per le obbligazioni garantite da ipoteca sui beni alla società si è ritenuto di doverle escludere dal limite e dal calcolo del limite.

Per le società, invece, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, esistendo il controllo del mercato, si è ritenuto di non stabilire alcun limite, a condizione, ovviamente, che destinate alla quotazione siano anche le obbligazioni.

Si è mantenuta la deroga speciale prevista nell'attuale art. 2410, comma 3.

Art. 2467 - (Finanziamenti dei soci)

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Relazione di accompagnamento all'art. 2467

Di rilievo è ancora, riguardo alla disciplina degli apporti dei soci, la nuova regola dell'art. 2467, con la quale si affronta un tema da tempo noto sul piano comparatistico, ma che nel nostro sistema non aveva fin qui trovato un esplicito inquadramento legislativo: il tema cioè dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentava come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio. La soluzione è stata quella, comune alla maggior parte degli ordinamenti e sostanzialmente già affermata in giurisprudenza, di una postergazione dei relativi crediti rispetto a quelli degli altri creditori.

In proposito, il problema più difficile è senza dubbio quello di individuare criteri idonei a distinguere tale forma di apporto rispetto ai rapporti finanziari tra soci e società che non meritano di essere distinti da quelli con un qualsiasi terzo. E la soluzione indicata dal secondo comma dell'art. 2467, non potendosi in via generale individuare parametri quantitativi, è stata quella di un approccio tipologico, dovendosi ricercare se la causa del finanziamento è da individuare nel rapporto sociale (e non in un generico rapporto di credito). In tal senso l'interprete è invitato ad adottare un criterio di ragionevolezza, con il quale si tenga conto della situazione della società e la si confronti con i comportamenti che nel mercato sarebbe appunto ragionevole aspettarsi.

2545-quinquies - (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori)

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

Relazione di accompagnamento all'art. 2545-quinquies

Per le cooperative diverse dalle riconosciute si è voluto innanzitutto stabilire – in conformità ad un orientamento interpretativo oggi esistente fondato sulla lettura

sistemática dell'art. 2518, secondo comma, n. 9 – che l'atto costitutivo determina le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i cooperatori.

Si è poi introdotto un limite sostanziale alla distribuzione degli utili e alla divisione delle riserve in relazione a particolari situazioni finanziarie della società, per evitare che, soprattutto nelle cooperative diverse dalle riconosciute, il principio della porta aperta "in uscita" accompagnato alla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva possa determinare esodi in massa nelle situazioni di prosperità o nella imminenza di situazioni di crisi.

Sono state poi previste diverse tecniche di "distribuzione" delle riserve divisibili ai soci (nei casi in cui ciò possa accadere) essenzialmente attraverso la attribuzione ai soci di strumenti di finanziamento o attraverso l'aumento (gratuito) della partecipazione sociale.

E' stata infine introdotta la regola che in caso di liquidazione della quota al socio le riserve divisibili possano essere attribuite ai soci mediante strumenti finanziari trasferibili.

Deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 4 marzo 2003

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

(in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);

VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario,

l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attività di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;

VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;

VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;

VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;

VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;

VISTO l'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;

CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;

CONSIDERATO che la comparabilità tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitività del sistema finanziario;

RITENUTO che l'evoluzione dell'operatività degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;

SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;

D E L I B E R A

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario;

c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato;

d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

Articolo 2 (Criteri generali)

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

SEZIONE II - PUBBLICITA' E CONTRATTI

Articolo 3 (Operazioni e servizi)

1. Le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operatività degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia può stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

Articolo 4 (Avviso)

1. In conformità delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

Articolo 5 (Fogli informativi)

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.
2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli è conservata dall'intermediario per cinque anni.
3. La Banca d'Italia può prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessità delle operazioni e dei servizi.
4. La Banca d'Italia può individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessità, l'intermediario è tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

Articolo 6 (Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.
2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

Articolo 7 (Annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilità di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

Articolo 8 (Informazione precontrattuale)

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Articolo 9 (Informazione contrattuale)

1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Articolo 10 (Forma dei contratti)

1. La Banca d'Italia può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

SEZIONE III - COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.

4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

Articolo 12 (*Comunicazioni periodiche*)

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 (*Disposizioni di attuazione*)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.

2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane spa, per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilità delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorità di controllo.

Articolo 14 (*Disposizioni transitorie*)

1. E' abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".

2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanerà entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1° ottobre 2003.

3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

4. La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

OPERAZIONI E SERVIZI

- depositi
- obbligazioni
- certificati di deposito e buoni fruttiferi
- altri titoli di debito

- mutui
- aperture di credito
- anticipazioni bancarie
- crediti di firma
- sconti di portafoglio
- leasing finanziario
- factoring
- altri finanziamenti
- garanzie ricevute
- conti correnti di corrispondenza
- incassi e pagamenti
- emissione e gestione di mezzi di pagamento
- emissione di moneta elettronica
- versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici
- acquisto e vendita di valuta estera
- intermediazione in cambi
- custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- locazione di cassette di sicurezza

2. Documentazione integrativa

Circolare Ministero delle Finanze 18 maggio 1983, n. 23/9/786

... omissis ...

Cooperative

A norma dell' ultimo comma dell' art. 3 della legge 19-3-1983, n. 72, per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, a condizione che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell' oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire dieci milioni (elevato a diciassette milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro) e che siano state rispettate le condizioni di cui all' art. 13 del DPR 29-9-1973, n. 601, cui fa esplicito rinvio la norma sopra menzionata.

... omissis ...

Circolare Ministero delle Finanze 10 agosto 1994, n. 149/E

Bollo - Riscossione - Contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo - Imposta nella misura di lire 15.000 - Applicabilità - Istruzione - Art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 - Tariffa, Allegato A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Con l'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994, è stato disposto che sui contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, regolati dal Titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di lire 15.000 indipendentemente dal numero degli esemplari e copie di tali contratti.

Tale disposizione è stata inserita nella nota 2-bis all'art. 2 della Tariffa dell'imposta di bollo annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della Gazzetta Ufficiale n. 196 del 20 agosto 1992.

Per effetto di tale modificazione i contratti in argomento, anche se redatti sotto forma di corrispondenza, vanno comunque assoggettati fin dall'origine al tributo di bollo.

Conseguentemente con l'assolvimento del tributo nella misura di lire 15.000 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, nessuna altra imposta di bollo deve essere corrisposta, ancorché detti contratti vengano presentati all'ufficio del registro per la registrazione. A tale riguardo sarà cura dello stesso ufficio annotare sugli esemplari e copie che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale.

Per completezza si soggiunge che per i contratti relativi ai rapporti regolati in conto corrente, l'imposta non si rende applicabile, in quanto, in base alle modificazioni apportate all'art. 13 della Tariffa con il ricordato art. 8 del D.L. n. 547 del 1993, il tributo è sostituito da quello corrisposto sull'estratto conto o altra

comunicazione da inviarsi periodicamente ai clienti, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Circolare Banca d'Italia 2 dicembre 1994

Istruzioni sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

(Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1994, n. 289)

Il testo è coordinato con quello oggi contenuto in "Banca d'Italia, Istruzioni di vigilanza per le banche (Testo integrale aggiornato al 5 settembre 2002 - 7° Aggiornamento), Titolo IX (Mercato), Capitolo II (Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche)"

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del T.U., nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata — in generale — ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (euro 51.645,69) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata dalle società diverse dalle cooperative senza alcun limite, purché tale facoltà sia prevista nello statuto e la raccolta sia effettuata presso soci che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, è previsto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie "vigilate" viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.:

— art. 11, commi 1, 2, 3, 4 (lett. c, d, e) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definisce le deroghe al divieto stesso e individua le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

— art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

— art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

— artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre:

— dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;

— dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.;

— dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

— dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*amministrazione pubblica*", le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi;

— "*attività finanziaria*", le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

— "*emissione e gestione di mezzi di pagamento*", l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

— "*raccolta a vista*", la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive;

— "*raccolta del risparmio tra il pubblico*", l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è "raccolta di risparmio tra il pubblico":

a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso. In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:

- banche autorizzate in Italia e banche comunitarie;
- società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;
- società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;
- imprese di assicurazione;
- società di intermediazione mobiliare (SIM)¹⁹;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV);
- fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

— *"raccolta di risparmio presso soci"*, l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono *"raccolta di risparmio presso soci"* le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

— *"società finanziarie"*, gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle *"società di partecipazione"* che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

— *"società finanziarie vigilate"*, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;

— *"soggetti vigilati"*, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le imprese di assicurazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti residenti in Italia²⁰.

SEZIONE II

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. Premessa

¹⁹ In tale ambito rientrano anche le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del T.U.F.

²⁰ Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie²¹. Di seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. Obbligazioni

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato²²:

- società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;
- società finanziarie vigilate.

Nell'All. A del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. Cambiali finanziarie e certificati di investimento

3.1 Emittenti

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento²³:

- le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato²⁴;
- le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati. L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli²⁵.

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2 Cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33²⁶ devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione²⁷;

²¹ Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 T.U. (cfr. Tit. IX, Cap. 1, delle presenti Istruzioni).

²² La quotazione deve riferirsi alle azioni della società ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle obbligazioni che si intendono emettere.

²³ Si rammenta che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, con la delibera del 3 marzo 1994, ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

²⁴ La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

²⁵ Le garanzie devono essere esplicite e non sottoposte a condizione.

²⁶ La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.3 *Certificati di investimento*

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a euro 51.645,69.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute, di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione²⁸;
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;
- ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4 *Limiti all'emissione*

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'All. B del presente Capitolo si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

4. Obblighi di trasparenza

I soggetti che raccolgono direttamente²⁹ risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al par. 4.1 della presente Sezione.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

4.1 *Fogli informativi analitici*

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

²⁷ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

²⁸ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

²⁹ La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

SEZIONE III

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. Società diverse dalle cooperative³⁰

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che³¹:

— tale facoltà sia prevista nello statuto;

— la raccolta sia rivolta a soggetti, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'Al. C del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. Società cooperative³²

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato³³.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al par. 2.1 della presente Sezione.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con non più di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicate nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

³⁰ La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. II del presente Capitolo.

³¹ In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella Sez. II del presente Capitolo.

³² La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è sottoposta alla disciplina di cui alla Sez. II del presente Capitolo.

³³ Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento³⁴.

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative³⁵.

Nell'All. C del presente Capitolo si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

2.1 Schemi di garanzia dei prestiti sociali

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive associazioni di categoria. In tali casi, in particolare, è opportuno che le cooperative sottopongano all'approvazione dei propri organismi associativi i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi sopra indicati prevedono, per le ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

3. Obblighi di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con più di 50 soci.

Tali società mettono a disposizione — nei locali in cui svolgono la propria attività — i fogli informativi analitici di cui al par. 3.1 della presente Sezione.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1 Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si faccia riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

³⁴ Il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare, alla raccolta di fondi, l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

³⁵ Ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 (art. 2), gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria, costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché, entro il 31.12.1995, abbiano adeguato lo statuto alle previsioni contenute nel decreto medesimo e ne abbiano dato notizia all'UIC.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

3.2 Contratti

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEZIONE IV

RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative e/o le società da queste ultime controllate non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e/o alle loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative³⁶.

SEZIONE V

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO DIPENDENTI

Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

³⁶ Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

- tale facoltà sia prevista nello statuto della società;
- l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla Sez. III, par. 2, del presente Capitolo.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

SEZIONE VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il 31 dicembre 1997 è scaduto il termine generale per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

Le società cooperative, svolgenti attività finanziaria, che — entro il 31 dicembre 1998 — abbiano presentato la domanda di autorizzazione all'attività bancaria, possono proseguire la propria attività fino al 31 dicembre 1999. Resta fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Le altre cooperative finanziarie che, alla data del 31 dicembre 1998, non abbiano presentato la suddetta domanda, completano la dismissione dei rapporti di deposito entro il 31 dicembre 1999. Resta fermo che le cooperative in questione continuano ad astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Le società cooperative, svolgenti attività diversa da quella finanziaria, che abbiano aderito ad uno schema di garanzia di cui alla Sez. III, par. 2.1, del presente Capitolo, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il termine del 31 dicembre 1999.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli artt. 130³⁷ e 131³⁸ del T.U. medesimo.

Allegato A

³⁷ "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni". A partire dall'1.1.1999 l'importo dell'ammenda si intende espresso anche in euro secondo il tasso ufficiale di conversione, in applicazione del disposto dell'art. 51 del d.lgs. 213/98.

³⁸ "Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni". A partire dall'1.1.1999 l'importo della multa si intende espresso anche in euro secondo il tasso ufficiale di conversione, in applicazione del disposto dell'art. 51 del d.lgs. 213/98.

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	LIMITI ALL'EMISSIONE
<i>S.P.A e S.A.P.A. "QUOTATE"</i>	non finanziarie	<i>ENTRO IL PATRIMONIO</i>
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	<i>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</i>
<i>S.P.A e S.A.P.A. "NON QUOTATE"</i>	non finanziarie	<i>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</i>
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	

Allegato B

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI	ULTERIORI VINCOLI
<i>SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"</i>	non finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO (*)</i>	-
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	-
<i>SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"</i>	non finanziarie	SI <i>ENTRO IL PATRIMONIO (*)</i>	— l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile — l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	-

(*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

Allegato C

RACCOLTA DI RISPARMIOPRESSO SOCI

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)	ULTERIORI VINCOLI
<i>NON COOPERATIVE</i>	non finanziarie	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi — previsione statutaria
	finanziarie	— purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale	
<i>COOPERATIVE</i>	non finanziarie <i>con 50 o meno soci</i>	SI <i>SENZA ALCUN LIMITE</i>	— previsione statutaria
	non finanziarie <i>con più di 50 soci</i>	SI <i>NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO (b)</i>	— modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	finanziarie	NO	-

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:

— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da soggetti vigilati; ovvero

— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisce una adeguata tutela agli investitori.

Nota della Banca d'Italia n. 000150026 del 8 giugno 1995 (risposte a quesiti)

BANCA D'ITALIA

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

SERVIZIO NORMATIVA E AFFARI GENERALI DI VIGILANZA (843)

DIVISIONE NORMATIVA DI VIGILANZA (005)

N. 000150026 Roma, 8 Giu. 1995

Oggetto Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari.

Con la circolare del 2 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 dicembre 1994, la Banca d'Italia ha emanato le istruzioni di vigilanza in tema di raccolta di risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In relazione ai quesiti qui pervenuti, si forniscono, di seguito, alcune precisazioni in merito a taluni aspetti della disciplina

1. Disciplina transitoria

Le disposizioni emanate prevedono che "le società cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono – entro il 31 dicembre 1997 – dismettere progressivamente le operazioni in essere, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito".

Si precisa che per "nuovi rapporti di deposito" vanno intese le operazioni di raccolta nei confronti di soci iscritti nel relativo libro successivamente alla data di entrata in vigore delle istruzioni in questione, ovvero l'acquisizione di fondi da "vecchi" soci che non avevano in essere alcun deposito presso la cooperativa precedentemente alla menzionata data.

I rapporti di deposito già in essere con "vecchi" soci possono ovviamente essere movimentati, e quindi anche avere temporanei incrementi, purché in un'ottica di graduale dismissione da completare entro il 31 dicembre 1997. A tal fine, i responsabili aziendali dovranno individuare (ad esempio, in "piani di rientro") e concretamente adottare tutte le necessarie misure volte a consentire alle cooperative di allinearsi in tempo utile al dettato normativo.

Si fa presente, inoltre, che la disciplina transitoria si applica anche alle società cooperative finanziarie che hanno già inviato alla Banca d'Italia l'istanza per la trasformazione in banche di credito cooperativo.

2. Obblighi di trasparenza

Si precisa che per quanto attiene alla raccolta di risparmio presso soci, gli obblighi di trasparenza sono riferiti esclusivamente alle società cooperative con non meno di 50 soci. Nessun adempimento è richiesto, quindi, alle società cooperative con meno di 50 soci, alle società di persone ed alle altre società per le operazioni della specie effettuate con soci "consapevoli" (che detengano cioè una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale).

Per ciò che concerne la raccolta di risparmio tra il pubblico, gli adempimenti in punto di trasparenza (che si sostanziano esclusivamente in obblighi di pubblicità) riguardano tutti i soggetti che acquisiscono fondi direttamente presso il pubblico mediante obbligazioni, cambiali finanziarie e certificati di investimento. Nel caso in cui una società collochi tali titoli di debito esclusivamente "a fermo" ovvero presso una cerchia predeterminata di soggetti, essa non è, ovviamente, tenuta alla predisposizione dei fogli informativi analitici.

I soggetti che al momento dell'entrata in vigore delle istruzioni di vigilanza già effettuavano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci possono adeguarsi alle disposizioni introdotte in materia di trasparenza entro il 31 dicembre 1997. Viceversa, i soggetti che, successivamente all'entrata in vigore delle istruzioni, abbiano avviato l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico devono fornire sin d'ora l'informativa ai risparmiatori prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. Prestiti obbligazionari offerti ai soci

Si è posto il problema se prestiti obbligazionari emessi da s.p.a o s.a.p.a ed offerti in via esclusiva a soci con più del 2% del capitale debbano essere ricondotti alla disciplina della "raccolta presso soci" ovvero in quella della "raccolta di risparmio tra il pubblico".

Al riguardo, si precisa che la raccolta di risparmio mediante lo strumento obbligazionario, presso chiunque effettuata, è in ogni caso soggetta al limite quantitativo del capitale sociale di cui all'art. 2410 c.c. ovvero del capitale e delle riserve nei casi previsti dalle istruzioni in questione.

4. Raccolta a vista

Nelle istruzioni viene preclusa ai soggetti non bancari la "raccolta a vista", definita come raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore.

La disposizione non consente al socio depositante di esigere "a vista" tutto o parte dell'ammontare depositato; tuttavia, la società - qualora ne abbia la disponibilità - può, di volta in volta, rimborsare i propri depositanti anche prima del termine suddetto.

5. Gruppi di cooperative

Le disposizioni prevedono che la raccolta nell'ambito del "gruppo di cooperative" (costituito da più soggetti di natura cooperativa che partecipano congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria) è libera purché i finanziamenti effettuati dalla società finanziaria partecipata siano rivolti in via esclusiva alle cooperative partecipanti.

Si precisa che i finanziamenti della società "a valle" possono essere rivolti anche alle società da questa controllate nonché alle società controllate dalle cooperative partecipanti alla società medesima.

Quesiti delle Centrali Cooperative al Ministero del Lavoro, 4 aprile 1996

Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Confederazione Cooperative Italiane C.C.I.
4 aprile 1996

Spett.le Ministero del Lavoro
Direzione Generale della Cooperazione - ROMA

Alcune associate hanno posto alcuni interrogativi relativamente all'interpretazione degli articoli 7 e 10 degli articoli 3 e 15 della legge 59/92.

Più precisamente i quesiti sono i seguenti:

1. Rivalutazione su base annuale;
2. Capitalizzazione della rivalutazione;
3. Decorrenza degli adeguamenti di cui agli articoli 3, 10 e 15 e loro capitalizzazione.

Le scriventi ritengono:

In merito al punto 1 che dall'interpretazione sistematica dell'art. 7, I comma e dell'art. 21, VI comma, emerge che la rivalutazione del capitale con gli utili di esercizio può essere effettuata ogni anno in base all'indice ISTAT relativo al periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti.

Il richiamo dell'art. 7 all'art. 21, VI comma non ha altro valore se non quello di conferma delle variazioni dell'indice ISTAT avvenute nel triennio.

In merito al punto 2, che il capitale da rivalutare negli anni successivi al primo sia quello già eventualmente rivalutato nell'anno precedente.

Ad esempio, fatto 100 il capitale per il primo anno ed effettuata una rivalutazione del 5% il secondo anno la rivalutazione viene effettuata sul capitale di 105 e non di 100.

In merito al punto 3 che la decorrenza degli adeguamenti, ancorché dichiarati con D.M. in ritardo, decorrano sempre dall'inizio del nuovo triennio.

Anche in tale caso si attua il criterio della capitalizzazione come al punto 2.

Data l'importanza degli argomenti le scriventi chiedono urgente parere di codesto Ministero al fine di comunicarlo alle proprie associate.

Risposta del Ministero del Lavoro, 14 maggio 1996

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale della cooperazione

14 maggio 1996

Alla Lega Nazionale Coop.ve e Mutue

Alla Confederazione Coop.ve Italiane C.C.I.

Oggetto: Articoli 7 e 10 ed articoli 3 e 15 legge 59/92

Si fa riferimento alla nota del 4 aprile 1996 con la quale codeste Associazioni, nell'espone la loro interpretazione degli artt. 7 e 10 e 3 e 15 della legge 31.1.92, n. 59, chiedono, al riguardo, il parere di questo ufficio.

Premesso che su taluni aspetti applicativi delle norme citate la scrivente si è già espressa con recente nota, per quanto attiene in particolare ai quesiti oggetto della norma in argomento relativi alla rivalutazione del capitale, alla capitalizzazione della rivalutazione, nonché alla decorrenza della rivalutazione stessa, si ritiene di poter concordare in toto con le soluzioni proposte, in quanto interpretano correttamente le disposizioni normative.

Inoltre, a conferma di quanto indicato, si precisa che, nonostante l'iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell'inizio del nuovo triennio.

Nota della Banca d'Italia n. 00010516 del 16 Gennaio 1998 (risposte a quesiti)

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO NORMATIVA E AFFARI GENERALI DI VIGILANZA (843)
DIVISIONE NORMATIVA DI VIGILANZA (005)
N. 00010516 Roma, 16 Gen. 1998

Codice destinatario GE 0003

Rifer. a nota n. del 09-12-97

Fascicolo W3

Settore Classificazione NB0000 - IN0001

Oggetto: Quesiti ex art. 11 T.U.

Con la nota indicata a margine, codesta Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha posto taluni quesiti in ordine alla vigente disciplina in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche. In particolare, con specifico riferimento alle disposizioni concernenti la raccolta del risparmio presso soci da parte delle società cooperative non finanziarie, e' stato chiesto:

- a) Se nel calcolo del patrimonio utile ai fini della determinazione della raccolta presso i propri soci da parte delle cooperative in questione possano essere computati anche gli utili di esercizio destinati, con delibera assembleare, a "riserve";
- b) Se, ai fini dell'inclusione degli immobili di proprietà ad uso strumentale nel calcolo del patrimonio, per "valore di carico in bilancio" debba intendersi il relativo valore storico al lordo o al netto degli ammortamenti;
- c) Se le "variazioni contrattuali sfavorevoli al socio" possano essere portate a conoscenza del medesimo nell'ambito di pubblicazioni che le cooperative inviano ordinariamente ai propri associati;
- d) Se le cooperative, ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza sanciti dalla richiamata normativa, possano invitare formalmente i soci che non abbiano ancora firmato il nuovo contratto a presentarsi presso le medesime per formalizzare il rapporto contrattuale;
- e) Se i limiti stabiliti dalla normativa per la raccolta del risparmio, presso i propri soci si applichino alle sole cooperative con almeno 51 soci.

Al riguardo, per cio' che concerne i quesiti sub a) e b), si ha presente che le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia prevedono che il patrimonio utile ai fini del calcolo della raccolta e' dato dalla somma del capitale versato e delle riserve, risultanti dall'ultimo bilancio approvato (cfr. cap. LX, sez. III, par. 2).

Con messaggio del 3 novembre u.s., la Banca d'Italia ha altresì precisato che nella determinazione del patrimonio e' possibile includere anche gli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) per un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio e quello considerato ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili.

In relazione a cio', si ritiene che gli utili destinati a riserva con apposita delibera assembleare possano essere inclusi nel computo del patrimonio.

Relativamente all'impostazione degli immobili strumentali nel calcolo del patrimonio si precisa, inoltre, che per "valore di carico in bilancio" deve intendersi il valore di iscrizione degli immobili nell'attivo dello stato patrimoniale e, dunque, al netto dei relativi ammortamenti.

Con riferimento alle questioni di cui ai punti c) e d), e' noto che le citate istruzioni di vigilanza, nell'ambito degli obblighi in materia di trasparenza contrattuale, dispongono che le variazioni sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. E' altresì previsto che i contratti utilizzati per la raccolta del

risparmio siano redatti per iscritto e un loro esemplare sia consegnato al socio (cfr. sez. III, par. 3.2).

In proposito, si osserva che le modalita' attraverso cui vengono adempiuti gli obblighi di trasparenza sopra indicati sono, in via generale, rimessi all'autonoma determinazione delle cooperative interessate. Conseguentemente, con specifico riferimento agli obblighi di comunicazione, si ritiene che i medesimi risultino soddisfatti anche nelle ipotesi in cui le variazioni contrattuali siano portate a conoscenza dei soci attraverso comunicazioni di tipo generale, anziche' mediante una apposita informativa. Resta ferma in ogni caso, l'esigenza che i singoli soci siano informati tempestivamente e in modo intellegibile; cio' anche al fine di consentire ai medesimi l'eventuale esercizio del diritto di recesso (cfr. se. III, par. 3.2 delle richiamate istruzioni di vigilanza). Quanto all'obbligo di redigere i contratti in forma scritta, si ritiene che la convocazione dei soci per la sottoscrizione e la consegna degli schemi di contratto rientri tra gli adempimenti funzionali al rispetto dell'obbligo in questione da parte delle cooperative.

Per cio' che concerne, infine, il quesito sub e), si precisa che la delibera CICR del 3 marzo 1994, in attuazione della quale le richiamate istruzioni di vigilanza sono state emanate, prevede che i limiti patrimoniali stabiliti per la raccolta presso soci da parte delle cooperative non finanziarie si applicano alle cooperative con piu' di 50 soci.

Risoluzione Ministero delle Finanze 10 maggio 2001, n. 62/E
Applicabilità dell'articolo 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ai soci persone fisiche delle societa' cooperative.

Con nota del 15 novembre 2000, un'Associazione, dopo aver premesso che gli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle stesse sono soggette, qualora sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 13 e 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, al trattamento fiscale previsto dal penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 ha chiesto di conoscere se lo stesso trattamento fiscale sia applicabile, alle medesime condizioni, anche agli interessi corrisposti ai soci titolari delle quote o azioni emesse ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, così come richiamato dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché ai soci onorari previsti dall'articolo 4 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'articolo 13 del DPR 29 settembre 1973, n.601 disciplinava il trattamento fiscale degli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche. L'anzidetta norma prevedeva l'esenzione dall'ILOR per gli interessi corrisposti sulle somme che, oltre alle quote di capitale sottoscritte, i soci persone fisiche versano alle cooperative o che queste trattengono ai soci stessi, a condizione che:

- i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- gli stessi non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni (limite elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le

cooperative di produzione e lavoro), adeguati ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge n.59 del 1992;

- il tasso di remunerazione corrisposto sulle predette somme non superi la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali.

A seguito della soppressione dell'ILOR, in forza del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, non è più operativo il beneficio previsto dall'articolo 13 del DPR n.601 in argomento; tuttavia i requisiti oggettivi fissati dallo stesso articolo per fruire dell'agevolazione continuano tuttora ad esplicare effetti sull'ambito applicativo del penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n.95 del 1974, convertito dalla legge n.216 del 1974, in base al quale, ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 13 del DPR n.601 del 1973, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative la ritenuta alla fonte e' fissata al 12,50% ed è applicata a titolo d'imposta. Ai fini dell'applicabilità del penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n.95 del 1974, convertito dalla legge n.216 del 1974, e' necessario, altresì, che in capo alle società cooperative sussistano le condizioni indicate dall'articolo 14 del DPR n. 601 del 1973, e, specificatamente, i requisiti fissati dall'articolo 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.

In merito all'esatta individuazione del requisito soggettivo per l'applicabilità del trattamento fiscale in argomento, si rileva che sia l'articolo 13 del DPR n. 601 del 1973, sia il penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, precisano con identica formulazione che l'agevolazione "spetta ai soci persone fisiche delle società cooperative". Ne consegue che il requisito soggettivo è determinato dalla qualifica di socio della società cooperativa, da intendersi non come requisito formale bensì sostanziale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione - interessato della questione dalla scrivente, ha ritenuto, con nota del 26 aprile 2001, che la qualifica di socio di società cooperativa sia riferibile, oltre che al socio ordinario, al socio sovventore di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, mentre il socio onorario, non trovando una collocazione precisa nella legislazione cooperativistica, "non può essere preso in considerazione ai fini della disciplina giuridica dei finanziamenti dei soci".

Per quanto riguarda i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, lo stesso Ministero ha escluso nella sostanza la possibilità di estendere a tali soggetti la qualifica di soci, ritenendo non applicabile agli stessi la disposizione in esame.

Per quanto su esposto, si ritiene, pertanto, che il penultimo comma dell'articolo 20 del D.L. n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974, possa trovare applicazione, oltre che al socio ordinario, anche al socio sovventore, purchè, in ogni caso, siano rispettate tutte le condizioni stabilite dagli articoli 13 e 14 del DPR. 601 del 1973.

Circolare Agenzia Entrate – Direz. Centr. Normativa e contenzioso 18 giugno 2002, n. 53/E

Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63 , convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni riguardanti le cooperative

... omissis ...

4 RITENUTA SU INTERESSI AI SOCI

Il comma 3 stabilisce che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, purché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si applica in ogni caso a titolo di imposta.

Sul punto, giova ricordare che le società cooperative possono essere finanziate dai propri soci a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dettate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. In particolare:

- i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non devono superare, per ciascun socio, la somma di 20.658,25 euro e successive rivalutazioni. Tale limite è elevato a 41.316,56 euro per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;
- gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti percentuali.

... *omissis* ...

Indice delle tabelle riassuntive

Tab. 1 – La principale legislazione in materia di prestito sociale

Tab. 2 – L'evoluzione della legislazione in materia di prestito sociale

Tab. 3 – Le novità della riforma del diritto societario

Tab. 4 – La ritenuta fiscale sugli interessi corrisposti ai soci prestatori

Tab. 5 – Le imposte di bollo e di registro sul prestito sociale

Indice della legislazione

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

Provvedimenti per la cooperazione - Art. 26 - Requisiti mutualistici

Legge 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione. - Art. 12 - Prestiti dei soci

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - Art. 26 - Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie. - Art. 13. Finanziamenti dei soci. - Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni

Decreto - legge 8 aprile 1974, n. 95

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. - Convertito in legge con l'art. 1, L. 7 giugno 1974, n. 216 - Art. 20, penultimo comma

Decreto - legge 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria - Convertito con Legge 22-12-1980, n. 891 - art. 6 bis

Legge 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari - Art. 3

Legge 27 febbraio 1985, n. 49

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. - Art. 23.

Decreto - legge 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - Convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/91. - Art. 1. Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative. - Art. 10 - Prestiti sociali - Art. 15 - Vigilanza - Art. 21 - Norme transitorie e finali

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Art. 11 - Raccolta del risparmio - Art. 115 - Ambito di applicazione - Art. 116 - Pubblicità - Art. 117 - Contratti - Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - Art. 119 - Comunicazioni periodiche alla clientela - Art. 120 - Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi

Deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 3 marzo 1994

Disciplina della raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1994

Caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento e assoggettamento alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali Art. 2. Trasparenza delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Art. 58 - Obbligazioni delle società cooperative - Art. 59 - Prestiti da soci per le cooperative

Deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 3 maggio 1999

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari. Determinazione dei limiti e criteri di emissione di obbligazioni da parte di società cooperative

Legge 3 ottobre 2001, n. 266

Delega al Governo per la riforma del diritto societario

Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture - Art. 6 - Progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative

Decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Artt. 2412 (Limiti all'emissione di obbligazioni), 2467 (Finanziamenti dei soci nelle srl), 2545 *quinquies* (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). Relazione di accompagnamento.

Deliberazione Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 4 marzo 2003

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Indice della documentazione integrativa

Circolare Ministero delle Finanze 18 maggio 1983, n. 23/9/786

Circolare Ministero delle Finanze 10 agosto 1994, n. 149/E

Bollo - Riscossione - Contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo - Imposta nella misura di lire 15.000 - Applicabilità - Istruzione - Art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 - Tariffa, Allegato A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

Circolare Banca d'Italia 2 dicembre 1994

Istruzioni sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

Nota della Banca d'Italia n. 000150026 del 8 giugno 1995 (risposte a quesiti)

Quesiti delle Centrali Cooperative al Ministero del Lavoro, 4 aprile 1996

Risposta del Ministero del Lavoro, 14 maggio 1996

Nota della Banca d'Italia n. 00010516 del 16 Gennaio 1998 (risposte a quesiti)

Risoluzione Ministero delle Finanze 10 maggio 2001, n. 62/E

Applicabilità dell'articolo 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ai soci persone fisiche delle società cooperative

Circolare Agenzia Entrate - Direz. Centr. Normativa e contenzioso 18 giugno 2002, n. 53/E

Decreto - legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Disposizioni riguardanti le cooperative